

## ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 17

Oggetto: determinazione importo Risarcimento danno ambientale nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco. Addestramento cani

Data 06/03/2020

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di Marzo, nel proprio ufficio,

#### **Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale**

Premesso che,

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni per l'emissione dei provvedimenti di determinazione (determina risarcimento ambientale e verbali) delle sanzioni amministrative di competenza del Servizio Tecnico/Istituzionale all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

Visto il Provvedimento Presidenziale n.2 del 09/01/2020 con il quale vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian, ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020.

Considerato che,

il Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Carabinieri Forestale - Reparto a Cavallo del Conero - Sirolo (AN), con nota prot. n. 238 del 02/03/2020, acquisita a ns protocollo n. 870 il 03/03/2020, inviava richiesta di determinazione della fattispecie di danno per la presenza di n. quattro cani da caccia in fase di addestramento in località Vallemiano – via della Ferrovia in comune di Ancona.

Dato atto che,

il Regolamento del Parco all'art. 10.7 prevede “È altresì vietata l'attività venatoria in ogni sua forma, ivi compresa l'addestramento cani; ...” e all'art. 10.10 “I cani non possono essere lasciati vagare oltre 50 metri dagli edifici”;

il principio della norma violata è applicabile in area Parco per effetto di quanto previsto dalla L. 394/91 che vede la necessità di regolamentazione per attività che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla fauna ed in quanto risultano vietate tutte quelle attività che possono prevedere il disturbo delle specie animali;

così come rimarcato nel piano di Gestione della Fauna del Parco del Conero che individua come pressione negativa il vagare dei cani come predatori e/o di disturbo;

risaputo che i cani non possono circolare liberamente nel Parco per evidenti disturbi diretti che gli stessi, non tenuti al guinzaglio, potrebbero arrecare alla fauna selvatica (in particolare lepri, volpi, istrici, tassi, lupi e altri mammiferi o uccelli anche in fase di nidificazione), con inseguimenti o tentativi di cattura (cause di forte stress per gli animali), se non di uccisioni.

Ed in quanto i nostri cani sono vettori di molte pericolose patologie per la fauna selvatica (il bersaglio più debole per questi mali, per lo più di origine infettiva-virale, sono i carnivori selvatici, dai Mustelidi ai Canidi. Questo vuol dire che un cane può essere veicolo di infezioni che possono provocare gravi mortalità in tassi, faine, volpi e anche lupi. E questo accade anche se i cani sono vaccinati, dal momento che alcuni lavori scientifici recenti hanno dimostrato il passaggio dei virus vaccinali, vivi anche se attenuati, dall'animale domestico ai piccoli mustelidi.).

Ciò considerato e dato atto,

per quanto di competenza di questo Ente l'azione ha comportato la violazione dell'art. 10.7 e dell'art. 10.10 del Regolamento del Parco; l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

le diverse disposizioni violate determinerebbero le seguenti sanzioni:

per il divieto di addestramento cani la violazione accertata può essere ricondotta a quanto previsto dall'art. 23.4 del Regolamento: "Per tutte le fattispecie di infrazioni amministrative non contemplate nei precedenti commi si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00" e la sanzione è quindi determinata in € 100,00, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

per il divieto di cani lasciati vagare oltre 50 metri dagli edifici la violazione accertata può essere ricondotta a quanto previsto dall'art. 23.4 del Regolamento: "Per tutte le fattispecie di infrazioni amministrative non contemplate nei precedenti commi si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00" e la sanzione è quindi determinata in € 100,00, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

In definitiva però nel rispetto dell'art. 8 della Legge 689 del 1981 la sanzione sarà prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo e quindi la sanzione da elevare sarà pari ad **€ 300,00** (100,00 x 3) per ciascuna persona che ha concorso alla violazione (art. 5 L.689 del 1981).

visto il d.lgs 152/06;

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto l'art. 23.4 del Regolamento del Parco;

## D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare in € 300,00, per ciascuna persona che ha concorso alla violazione (art. 5 L.689 del 1981), l'importo del risarcimento stabilito come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 8 della L. 689/1981;
3. di far conoscere la presente determina alla Stazione Carabinieri Forestale - Reparto a Cavallo del Conero - Sirolo (AN) per dar corso alle funzioni indicate nella convezione tra questo Ente ed il Corpo stesso e per la notifica dell'importo della sanzione;
4. di precisare al Comando Stazione Conero che andrà verificato se il danno sia stato arrecato con reiterazione della violazione (art. 8-bis L.689/1981) e in questo caso non va applicata la sanzione in misura ridotta ma va applicato il Massimo e cioè € 900,00 per ciascuna persona che ha concorso alla violazione (art. 5 L.689 del 1981);
5. di inviare la presente al direttore dell'Ente per opportuna conoscenza;
6. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019\_2021.

*La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.*

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019\_2021.

Sirolo, lì 06/03/2020

UFFICIO RAGIONERIA  
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

**IL DIRETTORE**

In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto di regolarità tecnica.

Sirolo, lì 06/03/2020

Il direttore  
F.to Dott. Marco Zannini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 12/03/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)